

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

**DIRETTIVA n. 103146 DEL 11.5.99**

**Direzione Generale Previdenza e Assistenza Sociale - Div. XI**

**Chiarimenti direttiva ministeriale n° 103146 del 28.4.99 – Sgravi contributivi mobilità – legge 223/91**

In riferimento ai chiarimenti richiesti da codesto istituto con nota n. 27/7/L.223 del 30.4.99 riguardante le direttive ministeriali del 28.4.99 si precisa quanto segue:

1. Il richiamo del comma 2 art. 8 della legge 223/91, all'inizio della citata direttiva, sta a significare che i benefici contributivi in questione possono essere applicati anche nel caso di assunzione con un rapporto di lavoro a tempo determinato e non solo a tempo indeterminato.
2. Atteso che gli sgravi contributivi di cui trattasi si collegano al singolo lavoratore, il riferimento dell'attività produttiva, che deve continuare per un periodo di 12 mesi, è strettamente correlata alla stabilità di impiego da garantire al personale rientrante nei benefici in questione per il predetto periodo.

E' opportuno far presente, infine, che quanto disposto dalla direttiva del 28.4.99 deve intendersi applicabile anche alla fattispecie disciplinata dall'art. 4 comma 3 della legge 236/93.